

Capitolo I

Il Libro rosso della Dogana del XV secolo

La pesca, come anche la caccia, ha li suoi precetti, e le sue regole, che sono un risultato dell'esperienza, e dello studio sulla natura, e sulle proprietà dei pesci, e de' crostacei. Uomini sommi antichi, e moderni hanno scritto, e dottamente ragionato di questo regno vastissimo della natura, ed altri ci han lasciato precetti, e regole sull'arte pescatoria.

Abb. Nicola M. Cataldi*

SOMMARIO: 1. I privilegi cittadini dei Principi di Taranto nella storiografia contemporanea. – 2. Il *Directorium Doharum Rubrum* di Taranto. – 3. Struttura e contenuto del *Libro rosso della Dogana* di Taranto. – 4. Regole e divieti per la tutela dell'ecosistema marino di Taranto. – 5. Gli ordini della Regia camera della Sommaria sulle "piscarie" proibite. – 6. Il *De Antiquitate* di Tommaso Niccolò D'Aquino. – 7. La *Descrizione Topografica* di Giovan Battista Gagliardo.

1. *I privilegi cittadini dei Principi di Taranto nella storiografia contemporanea*

La storiografia più recente ha mostrato un rinnovato interesse per gli studi relativi ai privilegi cittadini dell'Italia meridionale in età medievale e moderna, rivalutati – come osservato da Roberto delle Donne – sotto l'aspetto della ricostruzione dei contesti politici, istituzionali, giuridici, religiosi, socia-

* N.M. CATALDI, *Prospetto storico della penisola salentina ossia cenno storico degli antichi popoli salentini colla descrizione delle loro città, ec. corredato di utilissime annotazioni ed arricchito di una carta topografica della Japigia*, Tip. Reale Ospizio S. Ferdinando, Lecce, 1857, p. 125.

li e culturali delle diverse realtà municipali¹. Si tratta di un tema di ricerca che aveva visto in Francesco Calasso un tenace sostenitore: quest'ultimo nel 1929² aveva riconosciuto, infatti, nei diplomi concessi ai comuni meridionali una cospicua congerie di norme sulla costituzione cittadina, sul diritto privato, penale e processuale³. Questa tesi avrebbe costituito un punto di riferimento essenziale per gli studi successivi sull'argomento⁴.

Nell'ambito di questi lavori – i cui precursori erano stati Luigi Volpicella⁵ e Niccola Alianelli⁶ nell'ambizioso progetto, rimasto ancora oggi in-

¹ Così R. DELLE DONNE, *Per una bibliografia statutaria della Campania*, in AA.VV., *Bibliografia Statutaria Italiana (1996-2005)*, a cura di E. ANGIOLINI, B. BORGHI, A. BRIGHENTI, A. CASAMASSIMA, R. DONDARINI, R. SERNICOLA, Biblioteca del Senato, Roma, 2009, p. 35. In particolare, l'Autore osserva una differenza tra gli studi censiti nel decennio 1985-1995 ed in quello 1996-2005: nel primo periodo l'interesse era di natura prevalentemente antiquario ed erudito, se non in taluni casi, scopertamente municipalistico; nel secondo, a tali motivazioni, ancora presenti e predominanti in alcuni contributi, se ne affiancavano altre, riconducibili agli attuali orientamenti della storiografia accademica, rivolti all'ecdotica dei testi statuari oppure alla ricostruzione dei contesti politici, istituzionali, giuridici, religiosi, sociali e culturali delle diverse produzioni normative.

² F. CALASSO, *La legislazione statutaria nell'Italia meridionale*, Signorelli, Roma, 1929, p. 14 ss.

³ Con tali studi – osserva Raffaele Ajello – l'Autore dimostrò l'esistenza nell'Italia meridionale di una varia ed intensa produzione di statuti, attraverso «l'osservazione diretta e spregiudicata della mutevole realtà» e, in particolare, della «variabilissima condizione giuridica dei comuni rispetto allo Stato». R. AJELLO, *Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale e moderna*, Jovene, Napoli, 2002, pp. 179-180.

⁴ Tra i numerosi studi sull'argomento cfr. G. CASSANDRO, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia Citra Farum sotto gli Aragonesi*, in *Annali del Seminario giuridico economico della R. Università di Bari*, VI/1934, II; G. GALASSO, *Dal comune medievale all'Unità. Linee di storia meridionale*, Laterza, Bari, 1969; A. BULGARELLI LUKACS, *Le universitates meridionali all'inizio del Regno di Carlo di Borbone. La struttura amministrativa*, in *Clio*, 17/1981, n. 7; M. CARAVALE, *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, in *Clio*, 23/1987, pp. 373-422; A. ROMANO, *Cultura ed istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992; G. VALLONE, *Riflessioni sull'ordinamento cittadino del Mezzogiorno continentale*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 2/1991, pp. 153-174; F. DELLE DONNE, *Città e monarchia nel regno svevo di Sicilia. L'Itinerarium di Federico II di anonimo pugliese*, Carlone, Salerno, 1998; G. VITOLO, *Tra Napoli e Salerno. La costruzione dell'identità cittadina nel Mezzogiorno medievale*, Carlone, Salerno, 2001.

⁵ Tra gli scritti di Luigi Volpicella (1816-1883) sull'argomento ricordo: *Le consuetudini della città di Amalfi*, Stamperia del Fibreno, Napoli, 1849; *Gli antichi ordinamenti marittimi della città di Trani*, Santanello, Potenza, 1852; *Dello studio delle consuetudini e degli statuti di Terra di Bari*, Nobile, Napoli, 1856; *Di uno statuto aquilano del 1333: breve discorso*, Nobile, Napoli, 1861; *Gli statuti dei secoli XV e XVI intorno al governo municipale della città di Molfetta*, Stamperia Del Fibreno, Napoli, 1875; *Gli statuti per il governo municipale delle città di Bitonto e Giovinazzo*, Giannini, Napoli, 1881.

⁶ Il vasto progetto di Niccola Alianelli (1809-1886) prevedeva la collaborazione di più esperti in materia i quali avrebbero curato che ogni statuto fosse accompagnato da una illustrazione

compiuto, di pubblicare tutte le carte cittadine dell'Italia meridionale⁷ – trovavano spazio puntuali ricerche aventi ad oggetto i «libri rossi», raccolte di privilegi e diritti particolari risalenti, per le province pugliesi, ad un periodo compreso tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo, che testimoniano – scrive Barbara Sasse Tateo⁸ – «lo sforzo fatto dalle comunità cittadine di documentare e di difendere la loro relativa autonomia, faticosamente strappata soprattutto durante il secolo XV al potere regio in forma di privilegi e concessioni, nei confronti dei nuovi sovrani (l'imperatore Carlo V e poi i vicerè spagnoli). Le compilazioni dei “libri rossi” possono essere considerate dunque il risultato di uno sviluppo, iniziato alla fine del XIII e gli inizi del XIV secolo, che portò con sé, nel quadro delle tendenze autonomistiche delle città, anche una cultura scritta giuridica di carattere cittadino»⁹.

conveniente e che tutta l'opera venisse preceduta da uno studio introduttivo generale. La sua morte troncò purtroppo il piano dell'opera che vide la pubblicazione soltanto del primo volume curato direttamente da N. ALIANELLI, *Delle consuetudini e degli statuti municipali nelle provincie napoletane*, Stab. Tip. Rocco, Napoli, 1873.

⁷ Non mancarono – secondo CALASSO, *La legislazione statutaria nell'Italia meridionale*, cit., p. 8 – «editori di testi inediti [...] che si sentirono in diritto di farvi delle mutilazioni a proprio arbitrio, pubblicandone solo la parte o le parti che sembrarono loro più importanti, e altri che, con deplorevole confusione fecero passare sotto il nome di statuti documenti che non son punto statuti». Il riferimento è a F. PEPERE, *Studio comparativo degli statuti dell'Italia superiore e della meridionale*, in *Filangieri*, 1880; G. RACIOPPI, *Gli statuti della bagliva nelle antiche comunità del napoletano*, in *Archivio storico per le provincie napoletane*, VI/1881; A. RINALDI, *Il comune e la provincia nella storia del diritto italiano*, Magaldi e Della Ratta, Potenza, 1881; N.F. FARAGLIA, *Il comune nell'Italia meridionale (1100-1806)*, Tip. Regia Università, Napoli, 1883.

⁸ B. SASSE TATEO, *I «libri rossi» di Puglia: una prima indagine*, in *Archivi per la storia. Rivista dell'associazione nazionale archivistica italiana*, VI, 1993, fasc. 1-2 (*I protocolli notarili tra medioevo ed età moderna*), pp. 263-271. Cfr. ID., *Scrittura prammatica e memoria cittadina nel Mezzogiorno tardo medievale: i “libri rossi” di Puglia*, in C. BASTIA, M. BOLOGNANI (a cura di), *La memoria e la città. Scritture storiche tra Medioevo ed Età Moderna*, Il Nove, Bologna, 1995, pp. 467-475.

⁹ ID., *I «libri rossi» di Puglia*, cit., p. 265. Osserva l'Autrice che la formazione di tale cultura scritta va vista in relazione ai cambiamenti avvenuti all'interno delle strutture politico-istituzionali del Regnum, riguardanti il rapporto fra il potere centrale e i poteri particolari. Sull'argomento cfr. A. MUSI, *Né anomalia né analogia: le città del Mezzogiorno in età moderna*, in *Città e contado nel Mezzogiorno tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. VITOLO, Laveglia-carlone, Salerno, 2005, pp. 307-312; A. CERNIGLIARO, *Civitas et insula de Yscla. Un centro marinaro tra aragonesi e Asburgo*, in *Studi Veneziani*, n.s. LII (2006), pp. 17-37; G. VITOLO, *Monarchia, ufficiali regi, comunità cittadine nel Mezzogiorno aragonese. Spunti da alcune fonti «impertinenti»*, in *Rassegna di Storia Salernitana*, n.s., XXVI/2008, pp. 169-193; G. VITALE, “Universitates” e “officiales regii” in età aragonese nel Regno di Napoli: un rapporto difficile, in *Studi storici*, a. 51, n. 1 (gen-mar 2010), pp. 53-72; S. VINCI, *Regimento et governo. Amministrazione e finanza nei comuni di Terra d'Otranto tra antico e nuovo regime*, Cacucci, Bari, 2013, pp. 23

Per quanto riguarda il *Libro rosso* di Taranto, l'interesse per l'argomento era stato coltivato fin dall'Ottocento dall'avvocato leccese Luigi De Simone¹⁰ e poi ripreso negli anni Trenta del Novecento da padre Primaldo Cocco¹¹, figura di spicco della cultura locale jonica dell'epoca, che – come già visto nell'introduzione al presente volume – aveva messo mano alla trascrizione di numerose carte municipali. Contemporaneamente, l'approdo nell'ateneo barese dello storico del diritto Gennaro Maria Monti, ex archivista napoletano¹² e primo presidente della Regia Deputazione di Storia patria per le Puglie (costituita nel 1935), consentì di rivolgere la sua particolare attenzione ai diplomi dei Principi di Taranto¹³, facendosi promotore della pubblicazione di quei documenti cittadini (purtroppo mai portata a compimento) che avrebbero dovuto avere come sede naturale la collana della Storia Patria dedicata ai Codici Diplomatici, inaugurata nel 1897 con l'edizione de *Le pergamene del Duomo di Bari (952-1264)* a cura del professor Nitto de Rossi¹⁴.

Seguirono, nei decenni successivi, nuovi studi sull'argomento svolti sul piano localistico da Pasquale Ridola¹⁵, Giovan Battista Massafra¹⁶ e dal

ss.; G. VITOLO, *Governo del territorio e rappresentazione dello spazio nel Mezzogiorno aragonese*, in *Ricerca come incontro. Archeologi, paleografi e storici per Paolo Delogu*, a cura di G. BARONE, A. ESPOSITO, C. FROVA, Roma, 2018, pp. 401 ss.; S. VINCI, *Lo sviluppo degli ordinamenti cittadini nel Mezzogiorno di antico regime*, in *Archivio Storico Pugliese*, LXXIII/2020, pp. 137-169.

¹⁰ DE SIMONE, *Notizie Ufficiali intorno alla dispersione di alcuni documenti diplomatici dell'Archivio Municipale di Lecce*, cit., pp. 26-32. Cfr. MUCI, *Guida al carteggio di L.G. De Simone*, cit.

¹¹ A.P. COCO, *Vicende del Libro Rosso*, cit.; ID., *Grazie chieste al Sovrano dall'Università di Taranto (29 ottobre 1490)*, cit.; ID., *Ordinamento Municipale della Città di Taranto (1 ottobre 1491)*, ivi, pp. 220-230; ID., *Grazie chieste al Re dalla Città di Taranto (31 ottobre 1492)*, ivi, pp. 231-238.

¹² Sul Monti (Napoli, 1896-Colletorno, 1943) cfr. G. VALLONE, *Monti, Gennaro Maria*, in *DBGI*, II, pp. 1370-1372.

¹³ G.M. MONTI, *La condizione giuridica del Principato di Taranto*, in ID., *Dal secolo Sesto al Decimoquinto. Nuovi studi*, Cressati, Bari, 1929; ID., *Il libro rosso di Taranto e le fortificazioni cittadine*, cit.

¹⁴ Nel maggio del 1897, venne pubblicato il primo volume del *Codice Diplomatico Barese*, intitolato *Le pergamene del Duomo di Bari (952-1264)* con la riproduzione in appendice dell'*Exulter figurato del secolo XII*, la prefazione era del prof. Nitto de Rossi, la trascrizione e l'illustrazione delle pergamene del prof. Nitto de Rossi. Ad esso fece seguito il II volume: *Le pergamene del Duomo di Bari (1266-1309)*, in Appendice: *Le pergamene di Giovinazzo, Canosa e Putignano sino al 1226*, di G.B. Nitto de Rossi e F. Nitti di Vito, e il III volume: *Le pergamene della cattedrale di Terlizzi (971-1300)* di F. Carabellese.

¹⁵ RIDOLA, *Gli statuti municipali*, cit.

¹⁶ G.B. MASSAFRA, *I privilegi*, cit., pp. 7-32; ID., *Questioni di precedenza nel Consiglio di Governo della Città di Taranto, al tempo della dominazione spagnola*, in *Annuario del Liceo Ginna-*

padre francescano Adiuto Stefano Leonardo Putignani, il quale iniziò una laboriosa opera di raccolta, trascrizione e studio dei documenti cittadini, già rassegnata nell'introduzione al presente volume, che fu purtroppo interrotta a causa della sua morte prematura nel 1975 e che ha costituito un imprescindibile risorsa per i successivi lavori in materia. Sempre negli anni Settanta, ai libri rossi di Taranto avrebbero guardato con attenzione Giovanni Cassandro, un altro illustre storico del diritto dell'ateneo barese, il quale mise a confronto con particolare dettaglio le diverse raccolte di carte municipali¹⁷; Michela Pastore, direttrice dell'Archivio di Stato di Lecce, che avrebbe pubblicato i registi dei libri rossi e delle pergamene di Gallipoli, Taranto, Lecce, Castellaneta e Laterza¹⁸ e il padre francescano Giovan Battista Mancarella, il quale si sarebbe occupato, in particolare, dei manoscritti contenenti i privilegi della Dogana di Taranto¹⁹.

Ripresi in maniera altalenante nel corso di studi soprattutto a carattere locale²⁰, l'interesse per i privilegi cittadini del principato di Taranto sarebbe riemerso recentemente grazie all'attenzione di studiosi e docenti delle Università del Salento, del Molise e di Bari che avrebbero avviato ricerche specifiche sul tema: basti pensare al volume edito nel 2004 da Rosanna Alaggio sulle *Pergamene dell'università di Taranto*²¹, alla collana *Fonti e studi degli Orsini di Taranto*, giunto al VI volume edito nel 2020²² ed alla

sio Archita, IV/1960-1, pp. 11-18; ID., *Ferdinando I d'Aragona e la Magnifica Università di Taranto. Privilegi, benefici e concessioni dall'anno 1463 al 1494*, in *Annuario del Liceo Ginnasio Archita*, V/1962-3, pp. 23-34.

¹⁷ CASSANDRO, *Un inventario dei beni del Principe di Taranto*, cit., pp. 6-57.

¹⁸ PASTORE, *Fonti per la storia di Puglia*, cit., p. 160.

¹⁹ MANCARELLA, *Peschiere e pesche*, cit., pp. 239-254.

²⁰ Tra questi: E. MASTROBUONO, *Castellaneta dalla metà del sec. XIV all'inizio del XVI e il Principato di Taranto*, Adriatica, Bari, 1978; N. CIPPONE, *Le fiere, i mercati, la fontana della pubblica piazza di Taranto*, Nuova Editrice Apulia, Martina Franca, 1989; F. PORSIA, M. SCIONTI, *Taranto, Laterza*, Roma-Bari, 1989; MELE, *La Biblioteca dell'Archita*, cit.; ID., *Il libro rosso della città di Taranto*, cit.; G. CARDUCCI, *Spunti di storia tarantina nel Codice architettonico*, cit.; ID., *I confini del territorio di Taranto tra basso Medioevo ed età moderna*, Mandese, Taranto, 1993; A. AIRO', *Per una storia dell'universitas di Taranto nel Trecento*, in *Archivio storico italiano*, CLVIII/2000, pp. 29-84.

²¹ ALAGGIO, *Le pergamene dell'Università di Taranto (1312-1652)*, cit.

²² Tra i volumi della collana, trattano soprattutto dei privilegi cittadini: L. PETRACCA, B. VETERE (a cura di), *Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo Principi di Taranto (1399-1463). Atti del Convegno di Studi (Lecce, 20-22 ottobre 2009)*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, 2013; G.T. COLESANTI (a cura di), *Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re. Il principato di Taranto e il contesto Mediterraneo (secc. XII-XV)*, Istituto Storico

edizione nel 2014 del *Codice Architiano* pubblicato sulla Collana *Codice diplomatico pugliese* della Società di Storia Patria per la Puglia²³.

2. Il Directorium Doharum Rubrum di Taranto

Nell'ambito delle raccolte dei privilegi concessi alla città di Taranto, assume particolare rilievo (per il suo contenuto dedicato ai regolamenti della pesca) il manoscritto settecentesco conservato presso la biblioteca civica Pietro Acclavio, che porta la denominazione *Libro russo*²⁴, del quale esistono, come visto nell'introduzione al presente volume, altre copie, precedenti e successive, conservate nell'Archivio di Stato di Napoli, nella Biblioteca Provinciale di Lecce, nell'Archivio Storico Diocesano di Taranto e nell'Archivio Storico Comunale della stessa città.

Il manoscritto acclaviano²⁵ ricevette lo pseudonimo di *Codice Pescatorio* dal canonico Nicola Maria Cataldi che, nel volume *Prospetto della penisola salentina* del 1857²⁶, encomiava l'industria della pesca esercitata nel Mar Piccolo di Taranto:

Questo prezioso seno dell'Ionio è stato sempre l'emporio, e la scuola de' pescatori Tarentini. Quivi le dolci acque, che scorrono dalle circostanti vicine campagne, e si confondono, e si mischiano colle acque solfe di quel mare, danno ai pesci, ed all'infinita famiglia de' crostacei un gusto squisito, e tutto particolare, che li distingue dagli altri pesci al colore, al sapore, alla grassezza, nonché alla sostanza un po' durezza, e compatta, anziché molle e vizza. Quindi è, che la sola città di Taranto possiede, e conserva il *Codice Pescatorio*, detto volgarmente *Libro Rosso*. È desso un antico, e nobile mo-

Italiano per il Medio Evo, Roma, 2014; R. ALAGGIO, E. CUOZZO, *I documenti dei principi di Taranto del Balzo Orsini (1400-1465)*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, 2020.

²³ *Libro rosso di Taranto. Codice Architiano (1330-1604)*, cit.

²⁴ *Libro Russo della Città di Taranto*, Biblioteca civica Pietro Acclavio di Taranto, Ms. 24 (da ora in poi Ms. acclaviano). Il manoscritto fu trasferito dall'Archivio Comunale di Taranto alla Biblioteca il 13 agosto 1912, come risulta dalla annotazione a firma del bibliotecario comunale Vito Forleo, in ASCT, Azienda Mar Piccolo, b. 1, fasc. 1317.

²⁵ La denominazione *Codice Acclaviano* si deve a PUTIGNANI, *Il libro rosso di Taranto. I. Inventario dei beni dell'università*, cit., p. 10.

²⁶ CATALDI, *Prospetto della penisola salentina ossia cenno storico degli antichi popoli salentini colla descrizione delle loro città, ec. corredato di utilissime annotazioni ed arricchito di una carta topografica della Japigia*, cit.

numento dell'arte perfezionata dall'osservazione, e dall'esperienza. È desso un digesto di Costituzioni, che assoggettisce la pesca a saggi, e severi regolamenti, indica al pescatore i tempi propri, e le stagioni per ciascuna specie di pesca, ne proibisce l'esercizio ne' tempi della fecondazione, e vieta l'uso di certi attrezzi, che potrebbero distruggerla: determina il tributo da pagarsi al Fisco secondo la qualità de' pesci, e provvede, che la pescagione sia salubre, abbondante, e lucrosa²⁷.

La denominazione *Codice piscatorio* fu ripresa e condivisa da Niccola Alianelli che, nel 1871, pubblicò il pioneristico lavoro di raccolta *Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle province napoletane*, nel quale includeva, tra i più importanti monumenti di diritto marittimo del Mezzogiorno, i regolamenti della pesca di Taranto:

Trovava molti e buoni regolamenti di pesca fra i Reali Dispacci, fra i *Bandi* della città di Napoli, nel così detto *libro russo* di Taranto, inedito, e fra gli Statuti di Gaeta, ma ho creduto non doverli comprendere in questa collezione per non renderla troppo voluminosa: ho in mente di farne un giorno una collezione speciale²⁸.

Il proposito dell'Alianelli metteva luce sul fatto che i regolamenti di Taranto fossero una fonte preziosa ed inesplorata, sfuggita anche alla ricognizione operata da Jean Marie Pardessus nella sua ampia *Collection de lois marittime*, in cui – al capitolo XXXI dedicato al *Droit maritime du royaume des Deux-Siciles*²⁹ – pubblicava alcuni estratti degli ordinamenti marittimi di Trani³⁰ e degli Statuti di Gaeta³¹, la Costituzione di Federico II del 1231 *De surripentibus aliquid de naufragiis vel incendiis*³², diverse disposizioni tratte dai capitoli dei re Angioini³³, una costituzione di Giacomo I

²⁷ Ivi, pp. 127-128.

²⁸ N. ALIANELLI, *Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle province napoletane*, De Angelis, Napoli, 1871, p. XXXVI. Su Niccola Alianelli cfr. la voce biografica di M. PIGNATA, in DBGI, I, p. 39.

²⁹ J.M. PARDESSUS, *Collection de lois marittime antérieures au XVIII siècle*, t. V, Imprimerie Royale, Paris, 1839, pp. 215-236.

³⁰ *Ordonnance maritime de Trani de 1063*, ivi, pp. 237-247; *Statut de Trani d'après l'édition de 1589*, ivi, pp. 247-251.

³¹ *Extrait du statut de Gaete*, Lib. II, Cap. CLXXXV – *De officio consulum in civitate Caetae*, ivi, pp. 251-252.

³² *Constitution de Frédéric II de 1231*, Lib. I. Tit. XXIX, *De surripentibus aliquid de naufragiis vel incendiis*, ivi, pp. 252-253.

³³ *Extraits d'une constitution de 1282*. Cap. XXXV. *De non capiendo vascella aliqua pro serviitii curae, iusto salario non soluto*, ivi, pp. 253-254; Cap. XXXVI. *De non capiendo aliquos ex*

del 1286 ed i capitoli del Grande Ammiraglio di Re Martino del 1399 (questi ultimi riguardanti esclusivamente l'isola della Sicilia)³⁴, un brano di una prammatica del 1604³⁵, due prammatiche sulle assicurazioni degli anni 1622 e 1623³⁶ ed infine, nelle addizioni al tomo VI, un estratto delle consuetudini di Bari³⁷.

L'assenza di riferimenti ai regolamenti sulla pesca di Taranto rafforzò l'importanza dell'annotazione dell'Alianelli, tanto vero che il Comune di Taranto – soprattutto dopo che nel 1873 il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio aveva riconosciuto ancora una volta la loro vigenza su istanza dello stesso municipio³⁸ – con delibera di Giunta del 17 dicembre 1877 dispose la «stampa dei Regolamenti nel Libro Russo del 1400 sulla pesca dei mari di Taranto ed istruzioni dette del Codronchi», per la quale furono pagate al tipografo Latronico Salvatore £ 150,00, il quale curò l'edizione della copia più recente del *Libro rosso* conservata nell'archivio municipale, che riportava la traduzione in italiano delle parti latine. Pubblicato sotto il titolo *Regolamenti contenuti nel Libro Russo del 1400 sulla pesca dei mari di Taranto, ed istruzioni dette del Codronchi del 1743*³⁹ – con evidente errore nella data che avrebbe dovuto essere 1793 – il testo ripor-

trabentes de portubus aliqua prohibita sine mandato curiae, et proditores, bandito, nisi publice constet, ivi, p. 254; Cap. XLV. *De ammiratis, et viceamiratis, prothontinis et comitis*, ivi, p. 254; Cap. XLVII. *De solvendo statutas comminantias marinariis conductis in armata, et non cogantur in armata ipsa boni burgenses, et cives ipsius artis ignari, et tribuantur eis panatica statuta*, ivi, pp. 254-255; Cap. XLVIII. *De non onerando galeas victualibus et aliis*, ivi, p. 255; Cap. XLIX. *Quod marinarii non subtrahant se a vascellis postquam ascenderint eadem*, ivi, p. 255; Cap. L. *Quod pro fugientibus a galei, non capiantur filii pro patri bus, vel e converso fratres pro sororibus, nec uxores pro maritis*, ivi, p. 255; Cap. LI. *Quod non capiantur vascella inventa sine prohibitis merci bus navigare, et si qua inventa fuerint, onerata prohibitis merci bus, mittantur ad curiam*, ivi, p. 256. *Extrait d'une constitution de Charles II de 1283*; Cap. XLIII. *Quod non compellantur aliqui inviti reparare vascella curiae pro certo pretio, nisi voluerint ea ad extalium recipere facienda*, ivi, p. 256.

³⁴ *Constitution de Jacques I de 1286*. Cap. XXIV. *De vassellis passis naufragium et rebus naufragiorum*, ivi, p. 256; *Privileges du Grand Amiral de Sicile de 1399*, ivi, pp. 257-263.

³⁵ *Pragmatique du 23 juillet 1604*, ivi, p. 263.

³⁶ *Ordonnance sur les assurance de 1622*, ivi, pp. 263-264; *Ordonnance sur les assurances de 1623*, ivi, pp. 264-266.

³⁷ *Extrait du statut de Bari*, ivi, t. VI, Paris, 1845, Chap. XXXI, pp. 624-626. Rubr. *De pecunia nautica* e Rubr. *Qualiter a comunione navium discedi potest: si navis fuerit spoliata*.

³⁸ *Il Sottoprefetto del Circondario di Taranto al Sindaco di Taranto*, 24 novembre 1873. ASCT, Cat. XI, b. 9, fasc. 77.

³⁹ Nicola Codronchi era uno dei consiglieri della Segreteria economica delle Reali Finanze di Napoli che nel 1743 fu redattore delle istruzioni riguardanti l'esercizio dell'ufficio dei Guardiani dei mari di Taranto. PALAMÀ, *Di una consuetudine invalsa presso i cittadini di Taranto*, cit., p. XIV.

tava la trascrizione del *Tractatus primus De Piscaria; Tractatus secundus De Mari Magno, De subgabella pontis, De gosciulis, De trilli, De sub gabella parietis anterioris, De aliis piscariis in subgabellas, De fluminibus, Territorium tarenti, Proibizione delle pesche vietate, Misura delle travi, Ordine della Regia Camera per le Pescarie proibite, Ordine della Regia Camera per la pescheria delle infanticelle, Pescherie possedute dal Revendissimo Capitolo e Clero di Taranto, Provvisioni per le pescarie proibite, Proibizione di non vender pesce fuori del luogo solito inserito nel § 26 del Decreto sulle frodi della Dogana del 15 settembre 1565*. A questi documenti si aggiungevano le nuove Istruzioni per l'esatto esercizio dell'ufficio de' guardiani dei mari di Taranto, emanate dalla Segreteria Economica delle reali Finanze del 4 aprile 1793, che presero il nome del consigliere Nicola Codronchi che ne fu il compilatore⁴⁰. Il volume rispondeva ad evidenti finalità pratiche, nell'ottica di ribadire la vigenza di quei regolamenti e i divieti sulla pesca nei mari e nei fiumi di Taranto a fronte di moltissimi abusi perpetrati dai pescatori⁴¹. Le ragioni di tale edizione si coglievano soprattutto a seguito dell'emanazione della legge sulla pesca nel demanio pubblico e nei mari territoriali, introdotta il 4 marzo dello stesso anno 1877, che prevedeva il rinvio a regolamenti speciali che disciplinassero divieti e prescrizioni nelle diverse realtà locali⁴².

L'approvazione della legge del 1877 e la necessità dell'elaborazione dei regolamenti speciali affidati all'iniziativa del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio⁴³ rese particolarmente attuale l'interesse per le norme

⁴⁰ Sull'argomento cfr. A. GIORDANO, *Pescatori, "paranzieri" e "cozzaroli". Trasformazioni e conflitti nell'alicautica pugliese prima dell'Unità*, tesi di dottorato in Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche, XXVII ciclo, aa. 2014-2015, p. 272.

⁴¹ Cfr. ASCT, Cat. XI, b. 9.

⁴² Legge 4 marzo 1877, n. 3706, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 60 del 13 marzo 1877. Sull'argomento rinvio a M. ARMIERO, *L'Italia di Padron 'Ntoni. Pescatori, legislatori e burocrati tra XIX e XX secolo*, in P. FRASCANI (a cura di), *A vela e a vapore, Economie, culture e istituzioni del mare nell'Italia dell'Ottocento*, Donzelli, Roma, 2001, pp. 177-213. Osserva l'Autore: «Si trattava, complessivamente, di una legislazione liberista, temperata, tuttavia, dalla normativa di attuazione».

⁴³ Questi avrebbero determinato i limiti entro i quali avrebbero avuto vigore le norme riguardanti la pesca marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salate; le discipline e le proibizioni necessarie per conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici e relative ai luoghi, ai tempi, ai modi, agli strumenti della pesca, al loro commercio e a quello dei prodotti della pesca e al regime delle acque; i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, in cui saranno applicate le discipline riguardanti la pesca marittima, che specialmente mirano a tutelare la conservazione delle specie; le distanze e le altre norme che i terzi debbano osservare nell'esercizio della pesca in

contenute nel Codice Acclaviano, il cui testo fu oggetto di disamina dal lettore domenicano Domenico Ludovico De Vincentiis che, nel primo tomo della *Storia di Taranto* (dedicato alla parte fisica e civile) edito nel 1878, trattò il problema della pesca, definita la «più interessante industria perché esercitata da circa un quarto della popolazione, e produttiva d'immensi utili alla città ed alla classe marinaresca»⁴⁴. Un'intera parte del volume (parte seconda) risultò destinata ad accogliere note e riflessioni sui «prodotti del mare, luoghi e leggi sulle pesche» che accompagnavano una sintesi efficace dell'intero contenuto del *Libro rosso della Dogana*:

Le leggi e' regolamenti che qui trascriviamo relativi ai dritti della Regia Dogana di Taranto sono estratte compendiosamente dal Libro Rosso o inventario che l'ultimo principe di Taranto Giovanni Antonio Orsini del Balzo faceva di tutti i suoi beni, diritti e giurisdizioni. Noi qui diamo in sunto e con ordine la somma in quella contenuta delle leggi di pesca permissive, proibitive e delle pene ai violatori. Anzitutto esponiamo la estensione del territorio su cui si esercitava la giurisdizione e la vigilanza nonché della Regia Dogana, ma pure de' Gabelloti o Credenzeri d'essa⁴⁵.

Sulla scorta di questa premessa, l'Autore procedeva alla elencazione delle diverse norme sulla pesca (peschiere, licenze, divieti) contenute nel manoscritto acclaviano, con l'aggiunta degli ordini della Regia Camera della Sommaria del 1543, delle Istruzioni del Codronchi del 1793 e delle disposizioni successive in materia⁴⁶ che si chiudevano con un compendio della legge del 4 marzo 1877.

genere, o di certe pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri viventi delle acque; le prescrizioni di polizia necessarie per garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio della pesca; tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente da questa legge ai regolamenti. Legge 4 marzo 1877, n. 3706, cit., art. 2.

⁴⁴ D.L. DE VINCENTIIS, *Storia di Taranto. Parte fisica e civile*, vol. I, tip. Latronico, Taranto, 1878, p. 125.

⁴⁵ Ivi, p. 141.

⁴⁶ In particolare, venivano allegati i regolamenti della Marina Mercantile degli stati Sardi estesi a tutto il Regno, il decreto di Re Carlo Felice del 13 gennaio 1827, il regolamento del 9 agosto 1827, il decreto del 26 giugno 1851, il provvedimento di abolizione della tassa di pesca della Regia Corte, la decisione del Consiglio di Stato del 1873 con cui si espresse l'avviso di essere in vigore le disposizioni speciali del cessato governo delle due Sicilie ed infine la legge del 4 maggio 1877 sulla pesca in generale nelle acque del demanio pubblico e nel mare territoriale. Ivi, pp. 161-173.

3. *Struttura e contenuto del Libro rosso della Dogana di Taranto*

Si deve allo storico del diritto Giovanni Cassandro una compiuta descrizione del manoscritto acclaviano nel citato studio del 1973⁴⁷. Nella sua dozziosa analisi, l'Autore precisava il contenuto del codice tarantino che si componeva dell'inventario dei beni del principe di Taranto, racchiuso nelle prime 33 carte, seguito da altri documenti tra cui gli *Statuta omnium piscariarum*⁴⁸ in undici capitoli (foll. 33r-34v); due capitoli in volgare relativi alle misure che dovevano avere i pali che delimitavano le «piscarie», determinate dai comiti Leone della Fortuna e Giuseppe Squartasodola e da un capitolo in latino relativo ad una convenzione intervenuta tra la curia e i pescatori, secondo la quale questi ultimi avrebbero dovuto versare metà del pescato «cum gripo in loco dohane ad simigliastros» (fol. 35r); l'*Ordine di re Ferdinando per la cognitione dei dohaneri et altri* con il quale il Re, in una lettera rivolta al figlio Federico, luogotenente nelle province di Bari, Otranto e Basilicata, confermava l'ordine della Camera della Sommara col quale si era stabilito che la giurisdizione, sia civile, sia criminale sui credenzieri, doganieri, salinari, custodi e cavallari addetti alle saline, riscossori, quali che fossero, di diritti regi, fino ai «ministri» e ai «serventi», spettasse, per Terra d'Otranto e Basilicata, al mastro portulano di queste province⁴⁹ (foll. 35v-38r); *Capitoli, et ordinationi fatte per la Maestà del Re sopra l'espeditioe delli grana sei per onza in tutte le città, terre et castelle marittime, costituite dentro lo fiume del Tronto e Regio* (foll. 38r-39v), emessi dalla Camera della Sommara il 14 gennaio 1453, con i quali veniva regolamentata la riscossione dei dazi di importazione su tutte le merci che entravano nei porti del Regno⁵⁰; *Bando e*

⁴⁷ CASSANDRO, *Un inventario*, cit., p. 8.

⁴⁸ Ms. acclaviano, fol. 33r: «Statuta omnium piscariarum, que iuste et rationabiliter non debet fieri in piscariis maris parvi civitatis Tarenti, ordinata statuta et facta ab antiquo tempore cuius in contrarium memoria non extitit, et per nonnullos probos viros piscatores dicte civitatis approbata cum eorum sacramento, videlicet: comitum Guglielmum de Griso, comitum Luponem de Griso, micellum Cazzatum, Leonem Iudicis epifanei, comitum Retium Carapellam, Ioannem Goffridum de Alifro, Gregorium Notarii Marci, Ioannem Dominici de Monopolo, comitum Polcarum de dona, comitum Angelum Melonum et Nicolaum de parata, piscatorem dictum Iudeum de Tarento».

⁴⁹ L'ordine della Sommara reca la data del 31 dicembre 1465 mentre la lettera del Re quella del 22 luglio 1465. Secondo CASSANDRO, *Un inventario*, cit., p. 10, la data apposta sulla lettera sarebbe errata. Quella giusta dovrebbe essere 22 gennaio 1466.

⁵⁰ *Ibidem*. L'indicazione del fiume Tronto e di Reggio Calabria serviva a definire i confini del Regno sull'Adriatico.

comandamento da parte del Sacro Regio Provinciale Consilio de Puglia⁵¹ (foll. 39v-40v), emesso il 1° febbraio 1484, contenente disposizioni sulle difese delle terre incolte da parte di massari o coloni; *Banno e comandamento da parte della Regia Camera della Sommara per provisione fatta per lo magnifico Vincenzo Barone, Mastro Portulano e Secreto della Provincia di Terra d'Otranto e Basilicata*⁵² (foll. 40v-41v) con il quale il banditore della curia del capitano di Taranto riferiva di aver emesso il precedente bando; *Ordine della Regia Camera per le piscarie proibite*⁵³ (41v-45v), bandito il 16 aprile del 1543 dal *tubicta* della Curia del Capitano di Taranto, con il quale si aumentava la pena da 15 carlini a 6 ducati per i pescatori che non avessero rispettato gli statuti per la pesca nel Mar Piccolo.

Questa prima parte costituisce la silloge documentaria più antica che risulta essere stata trascritta dal credenziere Pietro Antonio Cesareo nella seconda metà del Cinquecento sulla base del testo originale del Libro rosso conservato presso la Dogana di Taranto. Si legge, infatti, alla pagina 45v del manoscritto acclaviano:

Qui si fa fine di quello che contiene nel libro rosso in carta bergamena sistente nella Regia Camera. Extracta fuit presens copia Libri Rubei sistentis in Regia Dohana Civitatis Tarenti, qui incipit Inventarium, rerum, et bonorum, stabiliū, que Principalis Curia Illustris, et Serenissimi Principis domini Joannis Antonii de Baucio de Ursinis, Tarenti Principis, Lucii, et Soleti Comitibus etc per me Petrum Antonium Cesareum regium credenziarium dicte Regie dohane et in fidem hic me subscripsi omni meliori modo = Petrus Antonius Cesareus Regius Credenziarius ut supra⁵⁴.

⁵¹ *Ibidem*: «Ciascun massaro o colono non può “difendere” le terre incolte che possiede, per il pascolo dei propri buoi “domati”, se non nella misura di una “tuminata” di terreno per ciascun bue. Il bando, emesso dal Sacro Consiglio Provinciale, presieduto da Francesco de Arenis, l'arcivescovo di Brindisi e di Oria, ha la data del primo febbraio 1484 e fu bandito a Taranto il 2, a Grottaglie il 3 dello stesso mese, rispettivamente da Giorgio Schiavone banditore (tubicta) di Taranto e da Giovanni Calabrese, banditore di Grottaglie».

⁵² *Ibidem*: «Ha lo stesso contenuto del Bando precedente. Fu emesso a Taranto il 16 novembre 1489 da Sansonetto di Castellaneta in rappresentanza di Vincenzo Barone. Il banditore della curia del capitano di Taranto riferì il 23 e il 25 novembre rispettivamente al notaio Domenico de Fanello mastrodatti del Secreto e Mastro Portulano, e al notaio Andrea Galione mastrodatti della curia del capitano, di aver bandito il bando a Taranto e a Grottaglie».

⁵³ *Ibidem*: «Si aumenta la pena da quindici carlini a sei ducati per i pescatori che non rispettano gli “statuti” per la pesca nel Mare Piccolo e si emettono nuove disposizioni. L'ordine del 16 aprile 1543 fu bandito dal tubicta della Curia del Capitano di Taranto, Francesco di Lecce, l'ultimo giorno dello stesso mese».

⁵⁴ Ms. acclaviano, 45v-46r. CASSANDRO, *Un inventario*, cit., p. 9 ha evidenziato la contraddizione esistente nel citato passo in ordine ai riferimenti prima alla Regia Camera della Sommara

Il titolo *Libro rosso* si estese – come detto – anche agli altri documenti che furono aggiunti a questo nucleo originario dal Cesareo e che riguardavano ordini della Sommaria e privilegi di esenzione rilasciati a privati, città e terre, sui quali Cassandro offriva solo qualche sporadico cenno⁵⁵. In realtà si trattava della parte più cospicua del volume conservato nella Biblioteca Acclavio, composto in totale di ben 178 carte. Seguivano, infatti, la *Copia della Prammatica del Serenissimo Re Ruberto, e lettere della Regia Camera presentate in questa Regia Dohana per il magnifico Alessandro de Gerardinis Regio Credenziero di Barletta per ordine della Regia Camera nell'anno 1573 nell'arrendamento del magnifico Ugolino Riccardi* (46r-61r), relativa a disposizioni in ordine al luogo di esazione dello «ius dohane»⁵⁶; l'*Ordine della Regia Camera che l'officiali della Dohana di Taranto habbiano quattro tumola di sale per ciascheduno quolibet anno al prezzo, che lo paga la Regia Corte* (61r-64r) del 30 luglio 1548; l'*Ordine della Regia Camera sopra la pescaria dell'infanticelle* (64r-65r) del 6 giugno 1554.

I documenti successivi attengono al rinnovo dei «capitoli, provvisioni ed ordini» già emessi dalla Sommaria negli anni precedenti, in virtù del riscontro della mancata osservanza degli stessi da parte dei pescatori, affittatori e subaffittatori, oltre a disposizioni di vario contenuto: Ordine del 1° dicembre 1570 *Non si permettono le piscarie proibite* (65r-66r); l'Ordine del 10 novembre 1573 *Non fare le piscarie proibite dalli affittatori e subaffittatori* (66r-67r); l'Ordine del 24 aprile 1563 *Quando si fa estrattione in faccia di persone franche che' diligenza s'ha' da fare, e quando alli detti li venes-*

e poi alla regia Dogana di Taranto. Secondo l'Autore ciò significherebbe che l'originale libro rosso si trovava nella Dogana di Taranto e che una copia fosse depositata nella Camera della Sommaria.

⁵⁵ Ivi, p. 11: «Non posso esibire qui il regesto di tutti questi documenti, che riempiono 132 carte del libro: ma è da augurare che qualche studioso rivolga loro la sua attenzione, per la ricchezza degli atti che se ne possono ricavare intorno alla amministrazione finanziaria del Regno e del Viceregno, al commercio interno e internazionale, e alla vita cittadina».

⁵⁶ L'oggetto della prammatica riguardava il problema del luogo di esazione del diritto di dogana con riferimento ai contratti di compravendita stipulati in una terra del Regno, la cui consegna della merce avveniva in un altro luogo. In merito, Roberto d'Angiò aveva ordinato che lo «ius dohane seu plathee ac fundici» si pagasse nel luogo della celebrazione del contratto, come se in questo seguisse la «pannorum et rerum et mercium assignatio». La questione risultava essere però ancora aperta nel Cinquecento tra mercanti, credenzieri e appaltatori di imposte, tanto vero che fu sottoposta al giudizio della Sommaria che, dopo l'emanazione di alcuni ordini che confermavano quelli del Re angioino, diede incarico ad Alessandro de Gerardinis, credenziero della Dogana di Barletta di compiere un'inchiesta presso le dogane pugliesi. Tra queste ci fu la risposta del 25 maggio 1573 del regio credenziero Pietro Antonio Cesareo per la Dogana di Taranto. Ivi, pp. 11-12.

sero robbe da extra (67r-68v); *Banno, e comandamento da parte della Sacra Regia Maestà e della Regia Camera della Sommaria del 24 agosto 1565* (68v-70r); *Ordine sopra le franchitie delli cittadini aggregati* (70r-71v); *Ordine ad istanza di certi mercanti Venetiani, che per compra d'ogli han pagato ad arrendatore all'altro ne siano franchi iusta il rito de Regno* (71v-74r); *Ordine ad istanza dell'arrendatore Conte della Saponara per il ius salmarum* (74r-75v); *Il magnifico Portulano, né altro ufficiale riconosca cause de controbandi, ma lo dohaniero, e credenzieri del 19 ottobre 1563* (75v-77r); *Ordine rivolto ai Napolitani e quelli, che godono privilegio di quelli del 19 gennaio 1566* (77r-78v); *Banno seu ordine, che li buccieri diano nota vera dell'animali, che comprano del 27 agosto 1565* (79r-79v); *Banno, seu ordine a mercanti che diano nota vera, e reale delle compre, e vendite de vettovaglie, et altro del 25 agosto 1565* (79v-81v); *Banno, seu ordine al procaccio, che dia nota delle robbe che porta del 24 agosto 1565* (81v-82v); *Banno di pagarsi il ius fundaci del 24 agosto 1565* (82v-83v); *Banno di mettere tutte le mercantie in Dohanna, e mettere li manifesti del 17 ottobre 1570* (83v-103r); *Ordine, che nelle spedizioni intervenga l'arrendatore e suo sostituto, e che il credenziero con l'Arrendatore possa spedire, nonostante l'assenza del Dohaniero del 29 ottobre 1560* (103r-104v); *Fede presentata l'anno 1571 da Fabio Cortese di Napoli del 8 marzo 1547* (104v-105r); *Istruzioni sulla mesa delli vascelli del 9 gennaio 1571* (105r-107v); *Ordine como si deve esigere il peso a grana cinque per cantaro del 17 febbraio 1572 con annessa «nota di che robbe si deve esigere detto peso per cantaro»* (107v-109r); *Ordine che l'estima delle robbe non contrattate si faccia come si fa in Napoli, et in Lecce del 24 novembre 1570* (109r-110r); *Ordine della Regia Camera che lo magnifico Giovanni Antonio Staibano sia trattato come a Napolitano donec incolatum fecerit una con li fratelli del 5 marzo 1572* (110r-112v); *Ordine con il quale si dispone che si tratta franco lo magnifico Giovanni Donato Conte di Taranto del 18 maggio 1571* (113r-114r); *Ordini per la franchigia de particolari di Pasitano del 10 gennaio 1570* (114r-115r) e del 25 agosto 1572 (115r-116v); *Ordine per la franchigia come napolitano del 25 maggio 1571* (116v-118r); *Ordine per le vettovaglie che s'intromettono per terra et estraheno per mare per essere contratte extra iurisdictione, non paghino Piazza del 12 settembre 1571* (118r-120r); *Tariffa nova presentata nell'Arrendamento del magnifico Ugolino Piccardi il 17 marzo 1572* (120v-136r)⁵⁷; *Privilegio di napolitano*

⁵⁷ Questo documento è tra i pochi citati dal Cassandro, il quale rilevava che la tariffa era stata stabilita dalla Sommaria per la Dogana di Napoli e conteneva la stima di un grande numero di merci, alla quale dovevano essere ragguagliati in percentuale i diritti d dogana. Il 26 giugno

(136r-140r); *Ordine di franco come napoletano* del 9 ottobre 1575 (140r-141r); *Franchitia per privilegia nella Terra di Tricase* del 17 giugno 1564 (141r-142v); *Ordine per il Castellano* del 9 febbraio 1582 contenente l'elenco dei «diritti che s'esigono nella Dohana di Taranto, e con che conditione, e da chi» (142v-151v)⁵⁸; *Ordine di franchitia a cittadine di Lecce* dell'8 giugno 1578 (151v-153r); *Ordine di franchigia come napoletano* del 16 agosto 1578 (153r-156v); *Giurisdictioni, et esigenze, che spettano al Datio di mercantia, quale si possiede dall'illustre signore Conte di Montorio in questa Dohana di Taranto* (156v-164r)⁵⁹; *Privilegi di franchigia della Terra di Scilla Provincia di Calabria* (164r-171r); *Pescchiere possedute dal Rev.mo Capitolo e Clero* (171r-171v); *Provvisioni per le pescarie proibite* del 18 febbraio 1668 (171r-178v).

L'ultimo documento costituiva l'ennesima riproposizione di «banni, statuti, et ordinazioni soliti e consueti di questa Dohana circa lo modo, e la forma che si deve tenere, et osservare in le piscarie del Mar piccolo» al fine

1551 la tariffa fu estesa alla Calabria e il 17 marzo 1572, su richiesta dell'arrendatore Ugolino Riccardi, alle province di Terra d'Otranto e Basilicata, Terra di Bari e Capitanata. La tariffa napoletana era stata stabilita a modifica di un'altra più antica, in conseguenza dell'aumento dei prezzi. Il fatto che essa fu estesa alle province pugliesi tredici anni dopo la sua emanazione fa presumere una stabilità nei prezzi in questo periodo di tempo. Ivi, p. 12.

⁵⁸ Anche questo documento è menzionato da Cassandro, il quale rileva che in esso risultano numerate le persone e le terre che godono il privilegio dei Liparoti (Taranto, Napoli, Capua, Lecce, Gallipoli, Brindisi, Lipari, Pignano) o quelle che sostengono di doverne godere, ma non hanno ancora presentato il relativo documento (Cava, Crotona, Troia, Amantea, Positano, Otranto, Ostuni, Messina, Reggio e Scilla); ma compaiono anche città, terre e casali, gli abitanti dei quali «si trattano come cittadini» (tutti i casali di Taranto, Martina, Castellaneta, Altamura, Matera, Oria, La Vetrana, Torre Santa Susanna, Latino, Mesagne, Ceglie della Gauda, Andria, Rutigliano, Ostuni, Maruggio, Campi, Putignano, Cisternino, Tricase). Sotto la stessa rubrica sono altresì indicati i «carichi et esiti ordinari che si fanno in questa Dohana» tra i quali lo stipendio del Mastro Portulano, del Doganiere, dei due credenzieri, del guardiano di mare, dei due «giurati seu servienti». Altre somme venivano erogate ad enti ecclesiastici come quella versata al Capitolo di San Cataldo, pari alla quindicesima parte di tutto l'introito della Dogana. Ivi, pp. 12-13.

⁵⁹ Questo è l'ultimo documento menzionato da Cassandro, il quale ne evidenzia l'importanza in quanto descrive il dazio della mercanzia in possesso del conte di Montorio. Esso consisteva della bagliava di fuori «nominata sub gabella animalium damna inferencium», nella quale era inclusa quella di Martina, territorio di Taranto; nella bagliava di dentro «detta la Corte civile alia bancum iustitie»; nella fida e sfida «nominata sub gabella affidature»; nella sub gabella honoratrice «incluso con il datio del pesce fresco, che s'estrahe, et incluso anco lo mezzo tumulo»; nei dazi sulle merci importate o esportate dai cittadini di Taranto e da coloro a questi equiparati. Erano previste esenzioni di «fiera franca» per quaranta giorni corrispondenti alle fiere di gennaio, maggio ed agosto. Vengono altresì elencati tutti i luoghi che godono della franchigia al pari di Taranto. Ivi, p. 13.

di rimediare agli eccessi ed ai danni «che li pescatori sogliono fare contra debitum a guastare la detta piscaria»⁶⁰.

4. Regole e divieti per la tutela dell'ecosistema marino di Taranto

La congerie di norme rivolte alla regolamentazione della preziosa e fruttifera attività della pesca nei mari di Taranto evidenzia l'importanza, fin dal Medio Evo, di tale area⁶¹ che, secondo i recenti studi di Marco Armiero, costituiva uno degli ecosistemi marini meridionali più protetti, «dove l'intreccio di interessi del Demanio, dei concessionari, della comunità nel suo complesso assicurava un forte controllo sulle modalità di accesso e di uso della risorsa»⁶². Di qui la necessità di definire concessioni, licenze e divieti nell'ottica di tutelare la riproduzione delle specie attraverso un esercizio consapevole della pesca da parte dei cittadini ed attraverso la difesa dalle incursioni dei pescatori vicini⁶³.

La paternità di tale doviziosa disciplina è comunemente attribuita al principe di Taranto Giovanni Antonio Orsini del Balzo il quale adottò numerose misure rivolte ad un accrescimento delle attività economiche nel Principato⁶⁴, tali da renderlo un importante crocevia degli scambi com-

⁶⁰ Ms. acclaviano, fol. 172v.

⁶¹ Come rilevato da V. VON FALKENHAUSEN, *Taranto*, in G. MUSCA (a cura di), *Itinerari e centri urbani nel Mezzogiorno normanno-svevo: atti delle decime giornate normanno-sveve: Bari, 21-24 ottobre 1991*, Dedalo, Bari, 1993, pp. 451-454 (p. 468), Taranto era considerata una specie di capitale o paradiso della pesca dovuta non solo alla proverbiale ricchezza del Mar Piccolo e del Mar Grande, ma anche alla disponibilità delle saline che fornivano il sale necessario per la conservazione del pesce.

⁶² M. ARMIERO, *La risorsa invisibile. Stato, pescatori e comunità nell'Ottocento meridionale*, in P. BEVILACQUA, G. CORONA (a cura di), *Ambiente e risorse nel mezzogiorno contemporaneo*, Meridiana Libri, Corigliano Calabro 2000, p. 234: «[...] l'ecosistema marino cittadino era inteso come una risorsa locale e nazionale al tempo stesso, in grado di sostenere tanto la popolazione tarantina quanto le tasche dell'erario; per questo su di esso si sperimentò una molteplice attività legislativa e amministrativa, che dal centro alla periferia tentò di tenere in vita quel patrimonio idrobiologico, mediando tra i tanti interessi economici in gioco».

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ Sul Principato di Taranto cfr. M.A. VISCEGLIA, *Territorio, feudo e potere locale: Terra d'Otranto tra Medioevo ed età moderna*, Guida, Napoli, 1988; A. CASSIANO, B. VETERE (a cura di), *Dal Giglio all'Orso. I principi d'Angiò e Orsini del Balzo nel Salento*, Congedo, Galatina, 2006; F. SOMAINI, B. VETERE, *I domini del principe di Taranto in età orsiniana (1399-1463)*, Congedo, Galatina, 2009.

mercials nel Mediterraneo⁶⁵. In tale contesto, la posizione geografica della città di Taranto ed il suo potenziale economico favorirono, infatti, un significativo incremento dell'economia del mare⁶⁶ che necessitava di una indispensabile tutela e salvaguardia derivante dal fatto che lo specchio marino di Taranto era suddiviso in peschiere, una sorta di lottizzazione dell'acqua sconosciuta all'epoca romana, che risaliva all'età della rifondazione bizantina della città ad opera del *basileus* Niceforo II Foca⁶⁷ e che fu perseguita nelle epoche successive⁶⁸. I due mari, infatti, dovevano essere «costellati da una infinità di pali terminali e di confine»⁶⁹ che delimitavano le *Piscariae* – con il significato di luogo di pesca limitato e circoscritto⁷⁰ – sul quale la curia del Principe o i rispettivi concessionari esercitavano l'esclusivo diritto di pesca⁷¹.

⁶⁵ Cfr. i recenti studi di L. VANTAGGIATO, *Commercio e pesca a Taranto al «tempo dello principe» e «in tempo de lu re»*, in PETRACCA, VETERE, *Un principato territoriale nel Regno di Napoli?*, cit., pp. 452-485 e di R. ALAGGIO, *La città del principe. Vita cittadina e prerogative feudali a Taranto in età angioino-aragonese*, in COLESANTI, *Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re*, cit., pp. 251-286. Vedi anche i contributi di C. D'Angela, P. Dalena e M. Sirago in *Il porto di Taranto*, cit.

⁶⁶ VANTAGGIATO, *Commercio e pesca*, cit., pp. 452-485.

⁶⁷ Recenti studi sull'argomento hanno messo in luce la pratica in uso fin dai tempi della dominazione bizantina e poi normanno-sveva di esercitare la pesca nell'ambito delle "pescherie", zone di mare affidate in concessione a monasteri o a privati, delimitati da pali ancorati al fondale marino e sporgenti sull'acqua. Queste concessioni denotavano l'importanza della pesca nell'ambito della politica di sviluppo connessa alle attività produttive e commerciali marittime nel quadro del traffico internazionale nello spazio marino adriatico-jonico. Così F. MONTELEONE, *La pesca nei mari di Taranto tra età bizantina e normanna: aspetti sociali, politici ed economici*, in *Scienze e ricerche*, 45 (febbraio 2017), pp. 17-25. Cfr. P. CORSI, *Ai confini dell'Impero. Bisanzio e la Puglia dal VI all'XI secolo*, Biblios, Bari, 2003; ID., *Bisanzio e il Mezzogiorno d'Italia. Nuovi studi*, Grafiche Vito Radio, Putignano, 2012.

⁶⁸ Come evidenziato da VON FALKENHAUSEN, *Taranto*, cit., p. 469, Boemondo I ed i suoi eredi utilizzarono sistematicamente l'abbondanza ittica delle acque intorno al capoluogo della loro signoria per ingraziarsi tutti i monasteri che allora contavano nell'Italia meridionale, concedendo loro peschiere.

⁶⁹ A.S.L. PUTIGNANI, *Le Peschiere nei mari di Taranto*, in *Rivista della Pesca, Diritto, Economia, Tecnica*, 8/1967, pp. 965-978 (p. 966); ID., *Peschiere, Pesca e Dogana*, in AA.VV., *Atti del Millennio della ricostruzione di Taranto*, Comune di Taranto, Taranto, 1971, pp. 4-25.

⁷⁰ *Ibidem*: «Cosa erano dunque queste "Peschiere"? Luoghi di mare ben determinati nei quali la pesca era riservata al proprietario o al concessionario e fittuario. Per quanto i confini erano rigidamente segnati e convalidati da precise misure [...] frequenti erano le contestazioni tra i proprietari confinanti».

⁷¹ Il regime delle concessioni risale alla fine del X secolo – al ritorno del dominio bizantino con la cacciata dei Saraceni nel 967 ad opera del Vescovo di Mileto Niceforo Foca. Infatti, le prime concessioni fatte dai dominatori di Bisanzio rimontavano a quell'epoca e i beneficiari furono i monaci Basiliani o Calogeri oltre ad alcuni cittadini ellenici. In particolare la donazione

Tale termine ricorre abbondantemente nel *Libro rosso della Dogana* di Taranto, nel quale vengono descritte le attività di pesca, i tempi e le modalità consentite nelle diverse peschiere distribuite nello spazio marino della città e suddivise in libere, date in concessione per un lungo periodo di tempo e date annualmente in appalto⁷². Il *De Piscaria Tractatus primus* si apre, infatti, con la descrizione della “defensa” della Chioma, appartenente alla curia del principe di Taranto, che derivava il suo nome dalla posizione privilegiata in cui si trovava all’imbocco del canale, per cui transitavano moltissimi pesci dal Mar Piccolo al Mar Grande grazie al flusso (Chioma) ed al riflusso (Serra) delle acque⁷³. Oltre ad una dettagliata descrizione fisica della peschiera⁷⁴, nel manoscritto vengono stabiliti i periodi dell’anno in cui era consentita la pesca (dalla metà di luglio fino alla metà di gennaio di ogni anno) e le modalità del suo esercizio, per il quale era possibile soltanto l’utilizzo della lenza («cum toгна pro toto tempore praedicto»⁷⁵), salva la possibilità di ottenere licenza da gabelloti o credenzieri «si [...] viderint commodum dicte cure» con cui ai pescatori sarebbe stato concesso l’uso

delle prime peschiere ai Calogeri ebbe lo scopo di potenziare la presenza religiosa di rito greco a Taranto. Cfr. P. COCO, *Appunti storici del mar piccolo di Taranto*, Cressati, Taranto, 1932, pp. 6-19; C.D. FONSECA, *La chiesa di Taranto tra il primo e il secondo millennio*, in *Atti del Millennio della ricostruzione di Taranto*, cit., pp. 137-174. Secondo G. ANTONUCCI, *La regalia della pesca nel mar piccolo di Taranto*, in *Il diritto dei beni pubblici*, XII, fasc. 2/1936, p. 3, la prima notizia di diritti di pesca nel Mar Piccolo di Taranto risalirebbe ad un diploma del 1064, andato perduto, con il quale il conte Goffredo di Troia, divenuto nel 1063 signore di Taranto, concedette alla SS. Trinità di Venosa l’uso di una barca per pesca nel Mar Piccolo. Mentre in un diploma del duca Roberto del 1082 è descritta la concessione di una piscaria in favore del monastero di S. Lorenzo di Aversa.

⁷² Secondo la ricostruzione operata dal MANCARELLA, *Peschiera e pesche*, cit., pp. 244-247, le peschiere libere erano quelle della Chioma, della Reoma e del Muricello; quelle date in concessione erano Di Bartolomeo, della Chiesa, Donna Agnese, Donna Manilia, Falangnyo, Giovanni Maligno, dei Greci, de li Yeltri, Malapezza, Paladini, S. Maria del Galeso, S. Pietro di Montecassino, Sire Leone; quelle date in appalto erano invece Lu Chirasu, La Chiusura, Citrus, le Copure, Corvus, e Lu Piczone.

⁷³ PUTIGNANI, *Peschiera, pesca e dogana*, cit., p. 68; MANCARELLA, *Peschiera e pesche*, cit., p. 242. Durante la fase del reflusso (Serra) era fatto divieto assoluto di pesca, fatta eccezione per i servienti della Curia destinati alla custodia della Chioma e del mare, ai quali era consentito pescare dal tramonto all’alba. Ms. acclaviano, 5v.

⁷⁴ Ivi, 4v: «Item quilibet pescator in mari parvo in piscaria Chiomae, quae chioma est defensa, et incipit a directu strictulae, ubi est arcus domorum haeredum quondam Caroli Boniurni sitarum in Pittaggio Pontis Civitatis ejusdem, et currit, seu durat usque ad palum capitis pontis, qui est intra mares, et distat a terra per cannas quinquaginta, et palmos sex, et stat in diritto primi Carbonarii Salinarum de latere pontis».

⁷⁵ *Ibidem*. La pesca con la “togna” consisteva nella pesca con la lenza con uno o più ami. MANCARELLA, *Peschiera e pesche*, cit., p. 249.

degli arpioni per la pesca dei cefali («cum arpionibus in cefalis») nei mesi di agosto e settembre e di tutti gli altri pesci dal 25 novembre in poi, previo pagamento della terza parte del profitto alla stessa Curia, con il vincolo di vendere il pesce nei luoghi di pertinenza doganale («tenentur descendere ad vendendum prope Doganam ipsius civitatis»⁷⁶). Ulteriore eccezione poteva essere stabilita dai gabelloti, i quali avrebbero potuto accordare, tramite licenza, la pesca con le reti a tramaglio con e senza pietre («calatam cum intamacchiatis, impetratis, et sine petris»)⁷⁷.

L'esempio citato consente di comprendere la portata del regolamento doganale di Taranto che mirava a salvaguardare l'equilibrio idrobiologico del Mar Piccolo con particolare dettaglio, lasciando spazi di concessione ai gabelloti ed ai credenzieri che avrebbero valutato discrezionalmente la possibilità di elargire licenze, anche sulla base delle condizioni della pescosità dei mari, valutate anno dopo anno in relazione al consumo della popolazione locale⁷⁸. Questo intreccio tra divieti e licenze dimostra una straordinaria capacità di gestione consapevole delle risorse ittiche locali, frutto di una tradizione consolidata nel tempo che faceva eccezione alla regola generale stabilita dalla dottrina del diritto comune secondo cui la pesca nel mare, nei fiumi e nei laghi fosse da considerarsi libera, salvo le limitazioni imposte dal Principe o dalla comunità locale⁷⁹. In particolare, Bartolomeo Cipolla nel *Tractatus de servitutibus tam urbanorum quam rusticorum praediorum*, nell'elencare le ipotesi di eccezione alla regola del libero esercizio della pesca⁸⁰, menzionava il caso delle peschiere date in privata concessione, prendendo come esempio l'uso diffuso sul lago di Garda:

⁷⁶ Ms. acclaviano, 4v-5r.

⁷⁷ Ivi, 5r-v.

⁷⁸ ARMIERO, *La risorsa invisibile*, cit., p. 234 ha posto in rilievo l'attenzione che il regolamento sulla pesca ebbe per la gestione della risorsa marina come bene comune locale piuttosto che come area privata, con interventi conservativi rivolti alla tutela di quel patrimonio idrobiologico che necessitava di una attenta mediazione tra i tanti interessi economici in gioco.

⁷⁹ Così A. DANI, *Caccia e pesca tra diritto comune e diritto locale. Il caso della toscana senese tardo medievale e moderna*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, vol. LXXI (1998), pp. 237-271 e ID., *Usi civici nello stato di Siena di età medicea*, Monduzzi, Bologna, 2003, il quale ha evidenziato – attraverso le opere di Bartolomeo Cipolla (*Trattato intorno le servitù civili e rustiche*, Venezia, 1825, p. 113) e di Giovan Battista De Luca (*Il dottor volgare*, Batelli, Firenze, 1839, cap. XV, p. 284) – come il principio della libertà della pesca subisse limitazioni dal pubblico potere.

⁸⁰ Osservava B. CAEPOLLA, *Tractatus de servitutibus, tam urbanorum, quam rusticorum*, apud Ioannem Horatii Boissat & Georgii Remeus, 1666, cap. XLII, *De piscatione*, p. 457: «Piscari cuilibet licitum est in mari, quod natura omnibus patet, similiter licet in littore maris, quia littora communia sunt omnibus sicut aer».

[...] quando ius piscandi est privatum: puta quia est venditum per principem sicut in lacu Gardae contingit, in quo sunt aliquae piscariae privatae, quae fuerunt venditae per dominos Veronae ibi piscationum reditus⁸¹.

L'ipotesi della vendita o della concessione da parte del Principe o di una città di un determinato sito dell'acqua (espressamente denominato «piscaria privata») corrispondeva a quella particolare situazione esistente nei mari di Taranto, comune al lago di Garda, dove la pesca sarebbe stata riservata solamente ai titolari del privilegio, i quali, secondo le consuetudini locali⁸², avrebbero anche potuto subire limitazioni in ordine ai tempi dell'esercizio pesca⁸³, proprio come nell'esempio della "pesca della Chioma", riportato nel regolamento doganale in esame che costituisce un importante esempio di dettaglio tecnico nella disciplina dell'esercizio della pesca.

Infatti, in esso, non solo venivano specificati i tempi in cui potevano essere esercitate le attività di pesca nelle diverse peschiere, ma erano doviziosamente indicati gli strumenti da utilizzare (suddivisi in ami, reti e attrezzi di ferro⁸⁴) con riferimento alle determinate specie di pesce⁸⁵ ed ai periodi dell'anno, stabilendo sanzioni in caso di violazione di quelle disposizioni⁸⁶.

⁸¹ Ivi, p. 457.

⁸² Scrive DANI, *Usi civici*, cit., p. 315 che le «innumerevoli ed eterogenee fonti locali (legislative, statutarie, pattizie e consuetudinarie) regolavano, in concreto, l'esercizio della pesca». Si legge nel Trattato intorno le servitù rustiche, cit., p. 117: «Devonsi però sempre aver in osservazione le consuetudini, e gli Statuti particolari de' paesi, da' quali vengono limitate le Leggi».

⁸³ CAEPOLLAE, *Tractatus*, cit., p. 458: «[...] quando esset consuetudo ut piscaretur solum pro usu publico et non pro privato, vel pro privato, sed certo tempore tantum quia consuetudo vicem legis sustinet». Cfr. Trattato intorno le servitù rustiche, cit., p. 114.

⁸⁴ Nella categoria degli 'ami' rientravano la pesca con la tognia, col conzo e con la palancrista; in quella delle 'reti' rientravano quelle impietrate (utilizzate per la catture delle sardelle), piombate (per la pesca delle triglie), il gripo (rete a sbarramento, per tonni e palamite nel mar grande), la intramacchiata (tramaglio), spidone e cocuzzo (usate solo in determinate peschiere per i pesci più grossi), la guadola (per la pesca delle ostriche e delle conchiglie), lo schietto (vietato perché danneggiava i pesci piccoli), la mozzella (vietata perché danneggiava i cefalotti piccoli); nella categoria degli attrezzi rientravano la mazza, la pertica, la branca, l'arpione e il fuso utilizzati per la pesca dei calamari, seppie, polipi ed ostriche. MANCARELLA, *Peschiere e pesche*, cit., pp. 249-251.

⁸⁵ Nel *Libro rosso della Dogana* risultano indicate circa 20 specie di pesci: anguilla, aurata, calamaro, cefalo, palamita, sardella, treglia, tonno, briconario, gamadia, gosciulo, infanti cella, ostrica, simigliastro, spatangio, spidone, terenola, vrigone. Ivi, p. 251.

⁸⁶ Si vedano le disposizioni stabilite nel *Tractatus primus* a tutela delle frodi dei pescatori: «Praesentetur piscator temporis chiomae pro fraudibus. Item quando piscatores ascendunt ad piscandum ab extra defensam chiomae quando facit serram et si postea facit chiomam, et piscant ibidem et non venient tempore serrae, et notificaverint de pisci bus captis de tempore ser-